

Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. R.G. 7154/2022

La Giudice Maria Antonia Maiolino ha emesso ai sensi dell'art. 702ter/VI c.p.c. la seguente

ORDINANZA

nella causa promossa ai sensi degli art.li 702bis e seguenti c.p.c. tra

da

L. T. e M. T.

- attori -

nei confronti di

U. BANCA SPA

T. SPV S.R.L. E PER ESSA N. S.R.L. IN FORZA DI PROCURA CONFERITA DA Y. CREDIT & ASSET MANAGEMENT S.R.L.

- convenute -

Conclusioni

Per i Ricorrenti:

“Nel merito:

1) Accertare e dichiarare l'erronea e/o mancata imputazione da parte delle società resistenti dei pagamenti effettuati dai ricorrenti, nonché l'illegittimità degli importi imputati a titolo di “spese per incaglio”, accertando l'esatto numero di rate versate e da versarsi, nonché la corretta imputazione degli interessi alle rate effettivamente versate;

2) accertare e dichiarare la nullità parziale del mutuo sottoscritto dai ricorrenti ed oggetto di causa per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt. 117 e 120 TUB e per difetto della forma scritta, per indeterminatezza dell'oggetto, nonché la illegittimità dei piani di ammortamento, stante la omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse, l'applicazione surrettizia, illegittima e non pattuita della capitalizzazione composta, la non corrispondenza fra tasso indicato in contratto e tasso effettivo applicato, la mancanza di pattuizione sul tasso e sul prezzo, il carattere anatocistico degli interessi pattuiti e/o corrisposti;

3) accertare e dichiarare che il TAEG convenuto nel contratto di mutuo non coincide con il reale costo del credito sostenuto e, dunque, rideterminare il TAEG tenendo conto di tutte le voci di costo a tal fine rilevanti secondo i criteri dettati dalla legge, ivi compresi i costi derivanti dalla capitalizzazione composta;

4) accertare il superamento del tasso soglia di cui alla legge 108/96 e la usurarietà degli interessi pattuiti in sede di stipulazione del contratto di mutuo e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità di ogni condizione e/o clausola che preveda “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, che siano collegate alla erogazione del credito” che, comunque, determini condizioni bancarie usurarie ai sensi degli artt. 1, L. 7.03.96, n. 108;

5) conseguentemente condannare U. Banca s.p.a., C.F. e P. IVA 00348170101 e T. SPV s.r.l., C.F. 16030641001, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, alla restituzione, eventualmente in proporzione alla rispettiva quota di competenza determinata dalla cessione del contratto e/o del credito, dell'importo a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti, ammontanti ad una prima approssimazione nella somma di € 152.430,27 alla data del 30.04.2022 o nella diversa

somma che verrà determinata dall'espletanda CTU, e, per il periodo ancora in ammortamento, rideterminare il piano di ammortamento imputando ad ogni singola rata in scadenza la sola quota capitale ai sensi dell'art. 1815 c.c., o, in subordine, la quota capitale e gli interessi rideterminati secondo il disposto di cui all'art. 117, co. 7 TUB;

6) rideterminare il corretto saldo dare/avere fra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico-bancaria, di cui si chiede l'ammissione in via istruttoria, che tenga conto dell'intera documentazione relativa al rapporto di credito e delle contestazioni di cui alle domande precedenti, dichiarando la compensazione anche parziale fra i maggiori importi illecitamente trattenuti o addebitati ai ricorrenti e le somme rideterminate secondo i punti precedenti;

7) in ogni caso, con refusione di onorari e spese di lite.

In via istruttoria: "*omissis*".

Per la Resistente U. Banca S.p.a.:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:

In via preliminare:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte domande di parte ricorrente così come introdotte nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c. con ogni conseguenza e pronuncia, anche di rigetto;
- in via subordinata, disporre la conversione del rito nelle forme del giudizio ordinario.

Nel merito:

- rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel corso del giudizio;

In via istruttoria:

- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, anche con riferimento alla CTU espletata, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti, per le ragioni esposte nel corso del giudizio;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge".

Per la Resistente T. SPV S.r.l.:

"insiste perché il Giudice trattenga la causa in decisione ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle domande rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta ovvero, in subordine, per il ricalcolo del piano di ammortamento così come effettuato dal CTU nell'elaborato depositato l'08.03.2024, in cui ha determinato in euro 175.842,55= il debito complessivo dei ricorrenti alla data del 30.09.2023, da rimborsarsi in rate mensili di euro 1.531,01= fino al 31.03.2037".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. L. e M. T. si sono rivolti al Tribunale di Padova chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità di addebiti per costi e spese non dovuti, la condanna di U. Banca S.p.a. (da ora in avanti per brevità solo "U." ovvero la banca) e della cessionaria T. SPV S.r.l. alla restituzione degli importi indebitamente pagati a titolo di interessi sul mutuo datato 24.3.2005.

2. Nel proprio atto introduttivo i ricorrenti hanno dedotto in particolare che il 24.3.2005 hanno sottoscritto con U. un mutuo ipotecario di € 170.000 da rimborsare in 360 mesi con piano di ammortamento francese, beneficiando nel corso del rapporto di 4 moratorie: al mancato pagamento di diverse rate, la banca ha notificato atto di precetto per n. 16 rate insolute e pignoramento immobiliare che ha radicato davanti al Tribunale di Padova la procedura r.g.e. n. 580/2018. Il precetto si riferiva alle rate scadute al 25.6.2018 per complessivi € 17.251,84 per capitale, oltre ad € 818,35 per interessi moratori: i debitori hanno chiesto la conversione del pignoramento e pagato le n. 36 rate di € 475,93 previste nel piano di conversione, riprendendo poi a pagare il mutuo che non era stato risolto, successivamente ceduto alla T. SPV S.r.l.
3. Specificato che le contestazioni e le domande proposte sono già state oggetto di procedura di mediazione esperita negativamente sia nei confronti della cessionaria che verso U., i ricorrenti hanno quindi censurato le seguenti irregolarità del rapporto contrattuale, attinenti sia alla fase genetica che a quella esecutiva:
 4. al mutuo non è stato allegato il piano di ammortamento, allegato solo all'accordo successivo di erogazione del 18.5.2006 in violazione dell'art. 117 TUB: nel piano di ammortamento è poi indicato solo l'ammortamento francese, ma non è dichiarato il regime finanziario semplice o composto adottato;
 5. illegittimità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della capitalizzazione a regime composto; indeterminatezza del tasso di interesse applicato e difformità dello stesso rispetto ai tassi nominali: dal momento che il contratto e il piano di ammortamento non specificano in maniera chiara e precisa la metodologia matematica di calcolo degli interessi e la tipologia di capitalizzazione applicata, ex art. 821 c.c. dovrà quindi applicarsi un regime di capitalizzazione semplice in luogo di quello composto in concreto applicato, che ha peraltro determinato un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c. e 117 TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo legale;
 6. usura: dalla perizia di parte eseguita risulta che se il piano di ammortamento fosse stato sviluppato in regime di capitalizzazione semplice il tasso stato sarebbe del 20,741%, evidentemente superando la soglia usuraria sia per il tasso di interesse corrispettivo che di mora, con conseguente nullità sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c. della relativa clausola di pattuizione;
 7. indeterminabilità dei seguenti elementi: quota di capitale per la restituzione della somma finanziata; decorrenza di ciascun trimestre; tasso di interesse, ovvero se l'indice Euribor è su base 360 o 365 e quale sia la quotazione di riferimento. L'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi ne comporta la nullità e la sostituzione con il tasso ex art. 1284 c.c.
8. Il piano di rimborso, ricalcolato con il tasso bot annuale minimo di 12 mesi prima della conclusione del contratto (tasso minimo BOT 2004 pari all'1,98%) con capitalizzazione semplice prevede una rata pari ad € 580,73 anziché quella contrattuale di € 1.105: gli importi versati a titolo di interessi non sono quindi dovuti e dal riconteggio ammontano al 30.4.2022 ad € 27.144,37 anziché ad € 152.430,27, con una differenza tra i due importi di € 125.285,90 (che continua ad aumentare dato che i ricorrenti continuano a pagare la rata di € 1.105).
9. Quanto alla fase esecutiva del rapporto la banca ha commesso inoltre errori nell'imputazione materiale dei pagamenti, non tutti conteggiati; errori nella quantificazione delle rate sospese oggetto di moratorie; illegittima imputazione di alcune voci di spesa, in particolare a titolo di spese legali.

10. In particolare, U. prima e T. SPV poi hanno omesso di considerare che le n. 16 rate da gennaio 2017 a giugno 2018 erano già state oggetto del piano di conversione davanti al Tribunale di Padova, come risulta dal precetto e dalla precisazione del credito oggetto di esecuzione: dal febbraio 2019 al marzo 2022 i ricorrenti hanno versato le n. 36 rate di € 475,93 in ottemperanza al piano di conversione; dal 24.12.2018 ad oggi hanno altresì versato le rate del piano di ammortamento per € 1.105,90. Al dicembre 2018 le rate di mutuo non pagate erano 6 (da luglio 2018 a dicembre 2018) e quindi i pagamenti da dicembre 2018 in poi andavano imputati alle rate da luglio 2018 in poi, mentre invece U. li ha erroneamente imputati alle rate da gennaio 2017 in poi, con illegittimo calcolo ed addebito di interessi moratori non dovuti per un anno e mezzo per € 9.372,73.
11. U. e T. insistono poi nel reclamare le rate già versate in ottemperanza al decreto di conversione del pignoramento, mentre le quantificazioni delle certificazioni del credito (da ultimo quella dell'anno 2021) sono errate, dovendosi decurtare la somma di € 18.070,19, poiché già versata in seno alla procedura immobiliare: vanno altresì ricalcolati gli interessi già imputati ai versamenti da dicembre 2018 in poi.
12. Inoltre, nel 2019 e 2020 U. ha illegittimamente imputato la somma complessiva di € 1.618,67 a titolo di "spese legali su posizione ad incaglio", per 4 volte e senza giustificazione, dal momento che nel 2019 U. aveva inviato due diffide di pagamento per rate insolute, cui però erano seguite rettifiche e dichiarazioni di non prendere in considerazione le intimazioni.
13. La banca ha comunque inviato rendiconti contraddittori e incongrui: a dicembre 2017 il debito residuo risultava pari ad € 142.256,12, mentre ad ottobre 2021 a € 211.817,78 nonostante la ripresa dei pagamenti. Nel piano di ammortamento del 30.11.2015 U. aveva dichiarato correttamente che le rate sospese e non pagate, derivanti dalle 4 sospensioni, ammontavano complessivamente ad € 39.783,02, mentre al 31.10.2021 ha indicato un diverso importo delle rate sospese per un importo complessivo di € 49.808,11.
14. Tanto esposto, i ricorrenti hanno concluso come in epigrafe indicato.
15. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio U., contestando le pretese di controparte e specificamente deducendo che:
16. l'ammortamento francese non comporta capitalizzazione degli interessi e non c'è stato anatocismo: non si è verificata alcuna indeterminatezza contrattuale, posto che gli elementi per conoscere lo sviluppo del piano di rimborso del mutuo sono stati specificati nel contratto e che il piano di ammortamento è stato allegato all'atto di erogazione come da art. 3 del contratto stesso. In ogni caso va escluso che l'ammortamento alla francese e l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione comportino indeterminatezza del tasso di interesse, ovvero l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto e quindi la nullità del rapporto;
17. l'usura è infondata: la censura è contestata sulla base di una mera ipotesi che non considera il tasso pattuito e applicato in contratto; l'indice di raffronto con il tasso soglia è solo il TEG da calcolare con la formula di Banca d'Italia, mentre la perizia ha erroneamente considerato anche gli effetti della capitalizzazione composta degli interessi, peraltro non applicata nel caso di specie. Nel contratto il tasso di interesse corrispettivo è variabile trimestralmente, pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, maggiorato di 2 punti in ragione d'anno. Il tasso di mora è stabilito nella misura pari al tasso contrattuale vigente maggiorato di 2 punti percentuali in ragione d'anno, ossia pari al 6,20%. Il tasso corrispettivo del 4,20% e quello di mora del 6,20% sono inferiori al tasso soglia usura all'epoca vigente; in ogni caso il mutuo non sarebbe gratuito, vista la legittimità degli interessi corrispettivi;

18. non vi è indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, specificato all'art. 3 del contratto e anche agli artt. 2 e 3 dell'atto finale di erogazione e quietanza. La mancata consegna del piano di ammortamento al momento della stipula non comporta indeterminatezza: il contratto è un mutuo a SAL, da qualificare come promessa di mutuo: l'obbligo restitutorio viene assunto solo all'atto delle singole quietanze e ai tassi ivi indicati, quindi la censurata assenza delle condizioni economiche e la violazione della normativa sulla trasparenza è infondata, posto che le prescrizioni in tema di trasparenza non si applicano alla promessa di mutuo e l'art. 39 TUB prevede che la stipula del mutuo e l'erogazione della somma possano avvenire con atti separati;
19. quanto all'assenza di TAE e alla discrepanza con il TAN: al momento della stipula del contratto nessuna norma imponeva l'indicazione del TAE, prevista come obbligatoria dalla delibera CICR del 2000, peraltro nei soli casi, diversi da quello di specie, in cui è prevista una capitalizzazione periodica. La discrepanza tra TAN e TAE è fisiologica e non comporta l'applicazione del tasso sostitutivo 117 TUB. I ricorrenti chiedono infine, soltanto nelle conclusioni del ricorso, di accertare e dichiarare la discrepanza tra TAEG/ISC pattuito nel contratto rispetto a quello applicato: il mutuo è stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB, e comunque non ricade nella disciplina del credito ai consumatori;
20. quanto all'erronea imputazione dei pagamenti delle rate oggetto di conversione del pignoramento e all'illegittima imputazione di spese legali, controparte omette di considerare le sospensioni delle rate di cui hanno goduto dal 2010 per un totale di n. 45 rate; l'addebito delle spese legali è giustificato dalla sussistenza di una perdurante esposizione debitoria dei ricorrenti.
21. Tanto esposto, la convenuta ha chiesto, previo mutamento del rito, il rigetto del ricorso.
22. Si è costituita in giudizio anche T. SPV S.r.l., e per essa N. S.r.l., chiedendo il mutamento del rito e deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mera cessionaria del credito in forza di contratto di cessione datato 16 dicembre 2021.
23. La convenuta, deducendo l'inammissibilità delle domande dei ricorrenti, che andavano proposte in sede di esecuzione, ha quindi contestato nel merito:

l'assenza di indeterminatezza e di un difetto di trasparenza rispetto alla pattuizione di un ammortamento francese, che non comporta capitalizzazione di interessi: il contratto di mutuo è a tasso variabile e l'elaborazione del piano di ammortamento segue ogni variazione, mantenendo ferma la durata del contratto e risultando per il resto determinato attraverso la previsione del tasso degli interessi, del numero delle rate, del periodo di ammortamento, delle modalità di calcolo delle rate, delle modalità di rimborso, come emerge dagli artt. 2 e 3 del contratto e dal documento di sintesi;

l'assenza di usura;

l'inammissibilità delle censure relative all'erronea imputazione dei pagamenti, che dovevano essere contestate con opposizione ex art. 617 c.p.c. e per cui difetta la legittimazione passiva della cessionaria, in quanto formulate solo nei confronti di U..
24. Tanto esposto, la convenuta ha eccepito infine la prescrizione decennale e quinquennale delle pretese dei ricorrenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
25. La causa, istruita documentalmente e con CTU contabile affidata al dott. Vindigni, è stata trattenuta in decisione in data 14.05.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe riportate.

La legittimità dell'ammortamento alla francese con c.d regime composto

26. Ritiene il Tribunale sia opportuno per ordine logico che la decisione parta dalla disamina della questione di validità del mutuo concluso dalle parti, riservando al prosieguo la questione di corretta imputazione dei pagamenti. In particolare, preme la disamina della recente sentenza Cass. SSUU n. 15130/2024, che - a seguito di rinvio pregiudiziale - ha preso in esame in seguente quesito: “se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (...), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento” (pag. 11 motivazione); in particolare il regime finanziario utilizzato era quello c.d. composto, ove “il debito da (cioè una certa quantità di) interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile, il che si assume non essere consentito dall'art. 821, comma 3, c.c.” (pag. 19 motivazione).
27. La Cassazione ha in primo luogo escluso ricorra anche solo astrattamente un problema di determinatezza del contenuto contrattuale, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
28. Il problema di determinatezza non ricorre neanche nell'accezione di difetto di trasparenza. Sulla base principalmente della considerazione per cui “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (...) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”, la Suprema Corte giunge ad escludere che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (pag. 22 e seguenti motivazione).
29. Infine, la Cassazione ha escluso ricorra un deficit di trasparenza nelle condizioni contrattuali, atteso che “un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” (pag. 28 motivazione). “Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (pag. 29 motivazione).
30. Deve quindi concludersi nel senso che il mancato richiamo in seno al contratto di mutuo del regime finanziario composto non integra un motivo di invalidità del contratto.

31. Ritiene il Tribunale che, nonostante la Corte precisi di occuparsi del solo mutuo con tasso debitorio fisso, le conclusioni tratte si adattino anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintantoché il piano di rimborso riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l’esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile possa contenere solo una ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto al momento della pattuizione e che – soprattutto – possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni.

Il caso concreto: la censura imperniata sul regime di capitalizzazione composto

32. Come anticipato, il mutuo concluso dai signori T. (doc. n. 1 attoreo) è stato inizialmente concordato con un tasso debitorio variabile: si è già detto che la presenza del piano di ammortamento che distingue all’interno delle rate la quota di capitale e la quota di interessi scongiura il rischio di indeterminatezza della pattuizione. La peculiarità è data dal fatto che, accedendo il finanziamento ad un immobile in costruzione, la somma non è stata erogata sin da subito, ma in tranche: è stata infatti riservata alla banca la facoltà di stabilire ammontare e data delle singole erogazioni (pag. 2 contratto), che sono state in concreto tre oltre al primo versamento; l’art. 3 del contratto prevede poi che il piano di ammortamento sarebbe stato allegato all’atto finale di erogazione e quietanza, che avrebbe pure previsto la definitiva indicazione del tasso di interesse debitorio sulla base del parametro variabile al tempo vigente.
33. Si duole in primo luogo la parte mutuataria del fatto che, non essendo stato allegato il piano di ammortamento al contratto ma solo all’atto di erogazione finale e quietanza del 19.5.2006 (doc. n. 16), il contratto iniziale sarebbe affetto da illegittimità per indeterminatezza.
34. La difesa non convince, perché non tiene in adeguata considerazione le peculiarità del finanziamento in questione, che si caratterizzava proprio per la progressiva erogazione delle somme. In particolare, da un lato, fino al momento dell’erogazione finale era espressamente pattuito che le rate fossero solo di preammortamento e quindi che i mutuatari vedessero imputate le somme versate solo ad interessi e non a capitale (pag. 5 e pag. 14 contratto); dall’altro lato, fintantoché non sono effettivamente versate tutte le somme promesse, non è ricostruibile la data di decorrenza del decorso degli interessi rispetto all’intero capitale, quindi il piano di ammortamento non sarebbe potuto essere quello definitivo connesso all’erogazione integrale ed idoneo a garantire adeguata chiarezza delle pattuizioni.
35. La parte mutuataria si duole in secondo luogo del fatto che, quando con la banca fu concordato il passaggio dal tasso variabile al tasso fisso con nota del 10.8.2007, non si precisò il parametro temporale cui agganciare il nuovo tasso né fu allegato un nuovo piano di ammortamento, che desse conto della nuova composizione di rate tra capitale ed interessi.
36. Ebbene, la comunicazione in questione viene dai signori T.: i mutuatari chiedono alla banca che a far data dalla rata in scadenza l’1.9.2007 il tasso debitorio applicabile al mutuo sia fisso (e non più variabile) e pari all’Eurirs a 30 anni oltre allo spread al 2%, ferme le ulteriori condizioni economiche previste nel contratto del 2005.

37. Al riguardo deve rilevarsi sotto un primo profilo che, se la richiesta viene formulata a partire dalla rata in scadenza l'1.9.2007, è del tutto ragionevole interpretare la nuova pattuizione come ancorata a quella data: cioè i signori T. – evidentemente d'accordo con l'istituto di credito – chiedono l'applicazione dell'Eurirs a 30 anni oltre spread al 2% e la loro richiesta non può che fare riferimento dal punto di vista temporale al valore assunto dal tasso alla scadenza della prima rata.
38. Sotto un secondo profilo, l'accordo in ordine al piano di ammortamento a regime francese composto era già oggetto del primo accordo del 2005, completato col piano di ammortamento allegato nel 2006, senza che possa configurarsi un profilo di invalidità sopravvenuto: nel 2007 interviene la modifica del solo ammontare del tasso debitorio, ma il regime composto era già oggetto dell'accordo precedente e privo di elementi di indeterminatezza per le ragioni già in precedenza esposte.
39. Deve pertanto concludersi nel senso che nel caso in esame non ricorrono profili di indeterminatezza nella pattuizione.

La censura imperniata sull'addebito di interessi usurari

40. Cass. SSUU n. 19597/2020, discutendo di tassi moratori, ma esprimendo un principio che risponde all'irrinunciabile onere di allegazione della parte nel processo, afferma in conclusione che "l'onere probatorio si atteggia nel senso che il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi pretesi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento".
41. Ebbene, nel caso di specie i signori T. hanno dedotto il superamento della soglia antiusura poggiando la loro doglianza su un ben preciso presupposto di fatto: l'illegittima capitalizzazione a regime composto e non semplice, ricostruendo un piano di ammortamento alternativo (semplice) e quindi la gravosità degli interessi in concreto addebitati sulla base del piano alternativo, che avrebbero in tesi superato la soglia del 20%.
42. Sennonché, nel momento in cui si è esclusa la illegittimità del regime composto applicato, cade il presupposto dell'intera difesa relativa alla necessità di stendere un piano di ammortamento alternativo e quindi all'usurarietà del mutuo: va pertanto escluso qualsiasi accertamento sul punto, che avrebbe natura meramente esplorativa, e va escluso nel caso di specie l'addebito di interessi usurari.

La censura imperniata sull'imputazione dei pagamenti e sulla scadenza delle rate sospese

43. Il ctu nel proprio primo elaborato del 6.7.2023 ha ricostruito, seguendo un rigoroso iter logico ed argomentativo, per quali rate è intervenuta sospensione di pagamento, senza decorso di interessi ed ha eliminati gli addebiti privi di giustificazione. Il piano di ammortamento del 30.11.2015 (doc. n. 2 attoreo) registra la sospensione delle seguenti rate:

6 rate da maggio ad ottobre 2010,

6 rate da aprile a settembre 2011,

12 rate da febbraio 2012 a gennaio 2013,

12 rate da novembre 2013 ad ottobre 2014.

44. Quanto poi alla verifica di sospensione delle 9 rate da settembre 2015 a maggio 2016, il ctu ha correttamente valorizzato l'attestazione di pagamento degli interessi pagati dai signori T. nel 2016 (all. n. 6 alla prima perizia, non contestato dalle parti), che registra proprio la sospensione delle 9 rate da ultimo citate, per cui infatti non risultano versati interessi (e quindi neanche capitale).
45. Risulta pertanto condivisibile la conclusione cui è giunto il perito, per cui le rate sospese ammontano complessivamente ad € 49.728,78. A fronte di detto importo però solo per la somma di € 13.261,02 relativa alle rate sospese dal 29.2.2012 al 31.1.2013 è stato espressamente stabilito dalle parti il pagamento una volta concluso l'ammortamento "ordinario" (documento firmato in data 8.2.2012): gli altri documenti relativi alle sospensioni di rate pur risultanti documentalmente, non è altrettanto chiara la pattuizione di pagamento all'esito dell'ammortamento (i documenti sono tutti allegati al doc. n. 9 della seconda perizia).
46. Per altro verso il pagamento intervenuto a seguito della conversione del pignoramento immobiliare non può che andare imputato alle sedici rate impagate indicate in precetto (doc. n. 3 attoreo), ovvero da febbraio 2017 a maggio 2018 (per complessivi € 17.251,84).
47. I pagamenti intervenuti successivamente a dicembre 2018 vanno invece imputati alle rate medio tempore venute a scadenza, atteso che i mutuatari avevano ripreso il pagamento ulteriore rispetto alle somme indicate nella conversione del pignoramento: il ctu ha quindi ricostruito che "le rate fino al 30.6.2021 sono interamente pagate e quella del 31.7.2021 pagata solo per gli interessi di mora" ed una parte degli interessi corrispettivi (pag. 16 primo elaborato). Alla data del 31.10.2021 risultano quindi non pagate parte della quota al 31.7.2021 e le tre rate da agosto ad ottobre 2021.
48. Nel successivo elaborato peritale dell'8.3.2024 il consulente ha aggiornato l'ammontare del debito residuo alla data del 30.9.2023, ricostruendo che a detta data le rate del 2022 sono state integralmente pagate, la rata di gennaio 2023 è stata parzialmente pagata e le rate da febbraio 2023 a settembre 2023 non sono state pagate.
49. In sintesi, sulla base della scaletta dei pagamenti riportata a pag. 13 della perizia, che non ha sollevato osservazioni delle parti, il debito residuo al 30.9.2023 ammonta ad € 117.007,05, le rate sospese come anticipato ad € 49.728,78 e le rate insolute comprensive di interessi di mora ad € 9.106,72.
50. Considerato che solo per l'importo di € 13.261,02 è stato stabilito il pagamento all'esito dell'ammortamento fisiologico, l'intero debito di €162.581,53 va invece restituito tramite la ricostruzione di un nuovo piano di ammortamento elaborato dal ctu (pag. 19 relazione): considerato che il rimborso è previsto in 186 rate residue e che il decorso va ancorato alla rata di ottobre 2023, ciascuna rata va quantificata in € 1.415,55; oltre a ciò residua la maxirata finale di € 13.261,02 da pagare una volta concluso l'ammortamento ordinario. Il piano di ammortamento ricostruito dal perito è allegato all'elaborato di marzo 2024 (all. n. 13).

Conclusioni

51. Rigettate le censure attinenti alla validità della pattuizione sollevate dagli attori, il debito residuo ammonta al 30.9.2023 ad € 175.842,55 ed il piano di ammortamento va ricostruito per l'importo totale di €162.581,53 oltre alla maxirata finale di € 13.261,02; residuano a decorrere da ottobre 2023 186 rate dell'ammontare di € 1.415,55 ciascuna.
52. Considerato che la pretesa della banca risultava in via stragiudiziale superiore a € 200.000 e d'altro canto il non accoglimento delle censure attoree ancorate alla pretesa invalidità parziale del mutuo, va registrata la reciproca soccombenza delle parti che giustifica la compensazione

integrale delle spese di lite tra le parti; le spese di ctu, non imperniata sulle questioni risultate infondate e necessaria per la ricostruzione contabile e per la predisposizione del nuovo piano di ammortamento, vanno poste in via definitiva a carico delle convenute in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 7154/2022), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- Rigetta l'eccezione di nullità parziale del mutuo;
- Accerta che il debito residuo al 30.9.2023 ammonta ad € 175.842,55 ed il piano di ammortamento va ricostruito sull'importo totale di € 162.581,53 oltre alla maxirata finale di € 13.261,02 per 186 rate dell'ammontare di € 1.415,55 ciascuna a decorrere da ottobre 2023, come da allegato n. 13 alla relazione peritale 8.3.2024;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite; pone le spese di ctu a carico delle convenute in solido in via definitiva.

Si comunichi.

Padova, 11/06/2024

La Giudice

Maria Antonia Maiolino